



Regolamento didattico provvisorio dei Corsi Sperimentali di Diploma Accademico di I e II livello.

- Art. 1** **Definizioni**
- Art. 2** **Regolamenti didattici**
- Art. 3** **Ordinamenti didattici dei corsi di studio**
- Art. 4** **Titoli e corsi di studio**
- Art. 5** **Crediti formativi accademici**
- Art. 6** **Ammissione ai corsi di studio**
- Art. 7** **Conseguimento dei titoli di studio, durata dei corsi e obblighi di frequenza**
- Art. 8** **Consiglio di Corso di studi**
- Art. 9** **Procedure per l'attribuzione degli incarichi didattici annuali per i corsi sperimentali di Diploma Accademico di I e II livello**
- Art. 10** **Il Coordinatore ed Vicecoordinatore del Consiglio di corso**
- Art. 11** **Modalità di svolgimento degli esami**
- Art. 12** **Modalità di svolgimento della prova finale per il I e II livello**
- Art. 13** **Modalità di riconoscimento delle altre attività formative**
- Art. 14** **Riconoscimento di frequenza o di esami e relativi crediti**
- Art. 15** **Norme finali**

Art. 1. Definizioni.

Ai sensi del presente regolamento si intende:

- a) per regolamenti didattici dei corsi sperimentali, il presente regolamento che disciplina gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comune ai corsi di studio di Diploma Accademico sperimentale di I livello e di Diploma Accademico sperimentale di II livello;
- b) per ordinamento didattico, il regolamento redatto da ogni singolo corso di studio.
- c) per corsi di studio, i corsi sperimentali di Diploma Accademico di I e II livello attivati presso il Conservatorio di Musica "N. Piccinni" di Bari;
- d) per titoli di studio, i diplomi Accademici di I e II livello rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
- e) per credito formativo accademico, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio;
- f) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- g) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Istituto al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alla attività artistica, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- h) per curriculum, l'insieme delle attività formative interne ed esterne finalizzate al conseguimento del Diploma Accademico di I o II livello.

Art. 2 Regolamenti didattici.

I regolamenti didattici sono l'insieme di norme che regolano le attività didattiche, il tutorato, l'orientamento ed ogni altra attività organizzativa e formativa comune ai corsi di studi di Diploma Accademico di I e II livello con particolare riferimento:

- a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
- b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
- c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e della composizione delle commissioni di verifica;
- d) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
- e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma accademico di primo e secondo livello;
- f) ai criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli studenti;
- g) alle norme sulla salvaguardia degli studenti lavoratori.

L'istituzione, con appositi regolamenti, riordina e disciplina le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo anche con le disposizioni del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e dei regolamenti didattici.

Agli esami finali e a tutti quelli previsti per il conseguimento dei titoli di cui all'articolo 4 non sono ammessi candidati privatisti.

Art. 3 Ordinamenti didattici dei corsi di studio.

Ogni ordinamento didattico di corso di studio, di cui all'art.1 comma b, determina e disciplina:

- a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio;
- b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
- d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
- e) l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- f) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- g) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- h) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- i) le disposizioni sugli obblighi di frequenza.

Art. 4 Titoli e corsi di studio.

1. Il Conservatorio di Musica "N. Piccinni" di Bari, in relazione ai corsi sperimentali di Diploma Accademico di I e II livello, rilascia i seguenti titoli:
 - a) Diploma Accademico di I livello, conseguito al termine del corso sperimentale di Diploma Accademico di I livello;
 - b) Diploma Accademico di II livello, conseguito al termine del corso sperimentale di Diploma Accademico di II livello.
2. Il corso sperimentale di Diploma Accademico di I livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.
3. Il corso sperimentale di Diploma Accademico di II livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate.

Art. 5 Crediti formativi accademici.

1. Al credito formativo accademico, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale possono essere motivatamente determinate variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuole.
2. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. Ciascuna scuola, nel rispetto dei piani di studio approvati dal ministero competente, determina la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio e/o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore a metà, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal presente regolamento didattico.
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa istituzione o in altre istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale o università o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, compete all'Istituzione che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati nel regolamento didattico.
6. Nel rispetto dei contenuti generali del presente regolamento gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne l'attualità dei correlati contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attività lavorative.
7. Le conoscenze e abilità professionali maturate nelle specifiche discipline possono essere riconosciute come crediti, dai singoli consigli di corso di studio, nel rispetto dei criteri predeterminati nel presente regolamento didattico.

Art. 6 Ammissione ai corsi di studio.

1. Per essere ammessi ad un corso sperimentale di Diploma Accademico di I livello occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, ferme restando le attività di orientamento, richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale accertata attraverso una prova d'ingresso. A tal fine gli stessi ordinamenti didattici definiscono le conoscenze e i requisiti richiesti per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con Istituti d'Istruzione secondaria superiore. Sono altresì ammessi ai Corsi di Diploma Accademico di I livello studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del Diploma di Istruzione Secondaria Superiore, comunque necessario per il conseguimento del Diploma Accademico.
2. L'ammissione ai corsi sperimentali di Diploma Accademico di I livello è consentita d'ufficio a domanda dell'interessato agli studenti iscritti al Conservatorio che hanno conseguito la promozione al terzultimo anno del corso tradizionale corrispondente.
3. Non è consentito iscriversi ai corsi sperimentali di Diploma Accademico di I livello a coloro che siano già in possesso del Diploma tradizionale di Conservatorio relativo allo stesso corso di studi.
4. Per essere ammessi ad un corso di Diploma Accademico di II livello occorre essere in possesso di Licenza di Scuola Media Superiore e di Diploma di Conservatorio tradizionale o di Laurea o di Diploma Accademico di I livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Occorre, che la preparazione sia verificata attraverso una prova di ingresso. A tal fine gli stessi ordinamenti didattici definiscono le conoscenze e i requisiti richiesti per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica.
5. Per l'ammissione al II livello del corso di Direzione d'Orchestra occorre essere in possesso del Diploma di Conservatorio in Direzione d'orchestra o del Diploma Accademico di I livello in direzione d'orchestra come da direttiva ministeriale n. 3735 del 3 agosto 2004.
6. La valutazione dell'esame di ammissione per il I e II livello è espressa con le indicazioni "Idoneo", "Non idoneo"; agli idonei viene attribuito un voto espresso in centesimi ai fini della graduatoria.
7. Gli eventuali debiti e crediti formativi per il I e II livello sono valutati dal Consiglio di Corso successivamente alla presentazione da parte dello studente del piano di studi ; i debiti formativi così individuati non verranno considerati nel computo dei crediti necessari per il conseguimento del titolo.
8. Non è permessa l'iscrizione al I e II livello ad anni diversi dal primo e non è ammessa l'abbreviazione degli anni di corso.
9. Per il I e II livello il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di diploma è deliberata dal Consiglio di Corso di studi, nel rispetto

delle norme, delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali vigenti.

10. Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi di I e II livello è programmato in relazione alle potenzialità formative e alle strutture, tenuto anche conto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 8, lettere a), b) e c), della legge 508/99.

Art. 7 Conseguimento dei titoli di studio, durata dei corsi e obblighi di frequenza.

1. Per conseguire il Diploma Accademico di I livello lo studente deve aver acquisito complessivamente almeno 180 crediti. Per conseguire il Diploma Accademico di II livello lo studente deve aver acquisito complessivamente almeno 120 crediti.
2. Per ogni corso di studio è definita una durata in anni, proporzionale al numero totale di crediti secondo quanto previsto dai precedenti commi, tenendo conto che ad un anno corrispondono 60 crediti.
3. Lo studente accede agli anni successivi se ottiene almeno 40 crediti dei 60 previsti fermo restando il rispetto della propedeuticità degli esami pluriennali e il superamento di tutti gli esami previsti nel piano di studi prima di poter accedere alla prova finale.
4. La frequenza per le lezioni frontali, certificata mediante firma dello studente, è obbligatoria per i 2/3 delle presenze salvo eventuali deroghe concordate annualmente tra tutti i Docenti della stessa materia; la mancata assolenza a quest'obbligo determinerà la non ammissione all'esame.
5. Per gli studenti lavoratori il numero minimo dei crediti richiesti per il passaggio all'anno successivo è di 30 su 60 previsti e l'obbligo di frequenza è ridotto al 50 per cento delle presenze complessive.
6. Ogni annualità può essere ripetuta più volte senza che questo costituisca discriminazione per il profitto.

Art. 8 Consiglio di Corso di studi.

Il Consiglio del Corso di studio è costituito dai Professori di ruolo, dai Professori incaricati, dai Professori a contratto con voto consultivo e da un rappresentante degli Studenti afferenti al corso stesso.

Il Consiglio di Corso di studio è tenuto ad elaborare entro 15 giorni dal proprio insediamento l'ordinamento didattico previsto all'art. 3 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Accademico o, se non ancora insediato, del Collegio dei Professori.

Il Consiglio di Corso di studio ha il compito di provvedere:

1. all'approvazione dei piani di studio;
2. alla costituzione delle commissioni di esame e/o di verifica del profitto degli Studenti con ratifica del Direttore;
3. alla costituzione delle commissioni per le prove finali per il conseguimento del Diploma Accademico di I e II Livello, sentito il Consiglio Accademico e con ratifica del Direttore.

Il Consiglio di Corso propone piani di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistica al Consiglio Accademico, provvede ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati.

Svolge gli altri compiti previsti dai Regolamenti didattici. Il Consiglio di Corso si riserva la possibilità di non attivare un insegnamento in mancanza di numero idoneo di richiedenti.

Art. 9 Procedure per l'attribuzione degli incarichi didattici annuali per i corsi sperimentali di Diploma Accademico di I e II livello.

1. I docenti già titolari di insegnamento conferito con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato annuale mantengono la titolarità dell'insegnamento.
2. Su proposta dei Consigli di Corso e con approvazione del Collegio dei Professori o del Consiglio Accademico, quando costituito, si stabiliscono i contenuti e le finalità didattiche di ogni nuova disciplina ed i conseguenti profili professionali e artistici richiesti che saranno resi pubblici con Decreto del Direttore dell'Istituzione.
3. Con identica procedura sono definite contestualmente le conseguenti possibili affinità ed affidati gli insegnamenti relativi con priorità determinata dall'anzianità di servizio.
4. Nel caso di attribuzione di insegnamenti esistenti o affini vacanti comuni a più corsi di studio le procedure di valutazione comparativa vengono espletate da una commissione formata da tutti i titolari della materia esistente o considerata affine.
5. Tutti gli insegnamenti che successivamente risultano vacanti riferiti a singoli corsi di studio, vengono attribuiti ai Docenti dell'Istituzione dal Consiglio di Corso interessato mediante procedura di valutazione comparativa, con successiva nomina del Direttore.
6. Nel caso di attribuzione di nuovi insegnamenti vacanti senza alcuna affinità e comuni a più corsi di

studio, il Direttore nomina, su proposta dei Consigli di Corso interessati, una commissione di valutazione.

7. Infine, nel caso di ulteriore disponibilità di incarichi d'insegnamento, in ottemperanza a quanto precedentemente stabilito, si procederà alla valutazione comparativa, riservata agli esterni, attivata con decreto del Direttore.

Art. 10 Il Coordinatore e il Vicecoordinatore del Consiglio di Corso.

Il Coordinatore e il Vicecoordinatore del corso sono eletti dal Consiglio di Corso tra i Professori di ruolo o incaricati in organico all'Istituzione.

Il Coordinatore rappresenta il corso, convoca e presiede il Consiglio di Corso e ne attua le deliberazioni. Spetta in particolare al Coordinatore:

- assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo al corso;
- presentare una relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche;
- esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dai regolamenti e dagli ordinamenti didattici.

Il Coordinatore e il Vicecoordinatore vengono eletti a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Vicecoordinatore sostituisce il Coordinatore in caso di necessità, di assenza o di delega dello stesso.

Le votazioni devono svolgersi in un periodo compreso tra un mese prima e un mese dopo della scadenza del mandato del Coordinatore e del Vicecoordinatore in carica. In prima applicazione si procederà alle elezioni dei Coordinatori e Vicecoordinatori durante il primo Consiglio di Corso utile.

Il Coordinatore ed il Vicecoordinatore durano in carica un anno e sono immediatamente rieleggibili per due volte. Le cariche di Coordinatore e di Vicecoordinatore non possono essere ricoperte dagli stessi Docenti in più di un Consiglio di Corso.

Art. 11 Modalità di svolgimento degli esami.

Gli appelli d'esame si svolgono, di norma, in tre sessioni per anno con uno o più appelli. Per particolari motivi connessi alla didattica, alla logistica e/o ad una più efficace distribuzione temporale delle verifiche, possono essere programmati anche appelli straordinari d'esame. Per gli insegnamenti che non prevedono un esame, per ogni ciclo annuale di lezioni il docente del corso effettua una verifica su quanto appreso dallo studente, anche mediante formazione di una apposita Commissione. L'esito positivo è condizione necessaria per l'attribuzione del corrispondente credito formativo. Ogni annualità può essere ripetuta più volte senza che questo costituisca discriminazione per il profitto.

Le Commissioni d'esame sono formate includendovi, salvo gravi e comprovati motivi, in qualità di Presidente di commissione il docente dello studente esaminato. Ogni commissione è formata dal docente del corso e da almeno altri due docenti della stessa disciplina, o di disciplina tradizionalmente affine, o di specifica e comprovata competenza ed eventualmente dal Direttore dell'Istituzione. Per ogni esame la valutazione del profitto individuale dello studente è espressa mediante voto unico intero in trentesimi, con eventuale lode. La lode, per essere assegnata, deve essere accolta all'unanimità dalla Commissione.

Assolti gli obblighi di frequenza, in caso di mancato superamento dell'esame nelle sessioni previste nel corso dell'a.a., lo studente ha facoltà di frequentare la stessa materia negli anni successivi.

La Commissione dell'esame di ammissione, è unica per ogni singolo corso di studio; la stessa è formata da almeno tre docenti di discipline attinenti a tutte le prove d'esame previste; ne fanno parte di diritto tutti i Docenti indicati nelle preferenze espresse dall'aspirante al momento della formulazione della domanda di ammissione.

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale per il I e II livello.

Le prove finali dei corsi sperimentali di Diploma Accademico di I livello sono quelle definite dalle disposizioni ministeriali di ogni singolo corso di studio, riportate negli ordinamenti didattici dei singoli Consigli di Corso.

1. La prova finale dei corsi sperimentali di Diploma Accademico di II livello, per la preparazione della quale è attribuito il valore di 10 crediti, verte, con riferimento all'indirizzo specifico, sulla discussione di una tesi e/o su prove di esecuzione e/o su prove compositive coerenti con il percorso svolto.
2. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti gli altri crediti del proprio percorso formativo. Se la prova finale prevede una tesi, la stessa deve essere consegnata alla Segreteria didattica almeno 20 giorni prima dell'esame, in numero di quattro copie.
3. La Commissione, composta da un numero minimo di cinque docenti, è presieduta dal Direttore o da un

suo delegato, e deve comprendere il docente dell'area disciplinare scelta per la prova finale e almeno un docente di riferimento del corso di studio frequentato. Le Commissioni, proposte dal Consiglio di Corso di studio come da art. 8 comma 3, sono costituite con nomina del Direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative.

4. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell'intero percorso, con la seguente distribuzione:
 - a) attività formative di base 10%;
 - b) attività formative caratterizzanti 60%;
 - c) attività formative affini o integrative 20%;
 - d) attività formative scelte dallo studente 10%.
5. E' data facoltà allo studente di escludere da tale media fino a due voti d'esame di cui non più di uno riferito alle attività formative caratterizzanti.
6. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla Commissione della prova finale per un punteggio non superiore a 10/110.
7. In prima applicazione, per i cicli di studio già avviati, relativamente al comma 4 del presente articolo, è data facoltà ai Consigli di Corso di mantenere le normative previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
8. La lode, per essere assegnata, deve essere accolta all'unanimità dalla Commissione.

Art. 13 Modalità di riconoscimento delle altre attività formative.

La valutazione delle altre attività formative svolte dagli studenti è effettuata al termine di ogni a.a. e riguarda il complesso delle attività attinenti e documentate svolte nell'arco temporale dello stesso.

Lo studente è tenuto a presentare un curriculum, ordinato per tipologia di attività e per ordine cronologico, documentante le attività svolte nell'annualità di iscrizione all'a.a. e ritenute utili per il conseguimento dei crediti. Il curriculum deve contenere anche un elenco dettagliato della documentazione inclusa. Elenco e curriculum devono essere sottoscritti con firma autografa dello studente.

Sono riconosciute le seguenti attività:

- a) Discipline di Conservatorio, o esterne di livello universitario, queste ultime attinenti al corso di studi frequentato e non incluse nel piano di studio, per le quali lo studente abbia conseguito una valutazione positiva o abbia superato il corrispondente esame;
- b) Elaborati, produzioni, lavori e repertorio realizzati, nell'ambito dell'attività formativa interna, in aggiunta ai normali programmi di studio e d'esame su attestazione del docente;
- c) Collaborazione con l'orchestra, il coro e/o le formazioni di musica d'insieme del Conservatorio, ovvero nell'ambito di altre attività formative, previste in qualsiasi piano di studio in aggiunta agli obblighi (su attestazione);
- d) Attività correlata a tirocini formativi inerenti al corso di studio frequentato (su attestazione);
- e) Collaborazione ad iniziative di ricerca o produzione organizzate dal Conservatorio (su attestazione);
- f) Partecipazione alla mobilità internazionale.

Sono considerate riconoscibili le seguenti attività:

- a) Attività musicale esterna (su documentazione);
- b) Positiva partecipazione a concorsi, master-class, seminari ecc.. (su attestazione);
- c) Altre attività attinenti il corso di studio frequentato, a giudizio del Consiglio di Corso di studi.

La valutazione e l'attribuzione dei crediti è affidata ai singoli Consigli di Corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

Art. 14 Riconoscimento di frequenza o di esami e relativi crediti.

Gli studenti iscritti ai corsi sperimentali di Diploma Accademico di I o di II livello possono chiedere, nei limiti del corrispondente piano di studio, il riconoscimento della frequenza o degli esami utili già sostenuti presso un Conservatorio di Musica, una Università, altre Istituzioni di Alta Cultura italiana o estere secondo i protocolli d'intesa internazionali. Il riconoscimento può essere totale o parziale, prevedendo nel secondo caso una o più prove integrative, anche a richiesta dello studente, le quali definiscono il voto d'esame.

Art. 15 Norme finali.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo l'approvazione da parte del Collegio dei Professori e dell'affissione all'albo; lo stesso non ha valenza retroattiva per i cicli di studio già avviati ed è quindi data

facoltà ai Consigli di Corso di mantenere parzialmente o integralmente le normative previste dai rispettivi ordinamenti didattici fino a conclusione dei cicli.



Via M. Cifarelli 26, 70124 Bari – tel. 080.5740022

Fax 080.5794461-www.conservatoriopiccinni.it

Direttore Onorario M^o Riccardo Muti